CAMERA DEI DEPUTATI N. 1701

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 7 ottobre 1964

Avanzamento degli ufficiali combattenti e decorati al valor militare della guerra 1940-45

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, ora abrogato e sostituito dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, regolava all'articolo 99 l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e nella riserva, stabilendo che a detti ufficiali potevano essere conferite due promozioni purché risultassero in possesso di determinate condizioni.

In particolare veniva stabilito che potevano ottenere una seconda promozione gli ufficiali insigniti della croce d'oro per anzianità di servizio o ex combattenti della guerra 1915-18 o decorati al valor militare, purché avessero prestato un limitato periodo di servizio effettivo (9 mesi per Guardiamarina e gradi corrispondenti; 21 mesi per Sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti; 2 anni per Tenenti di Vascello e gradi corrispondenti; 1 anno per i gradi superiori).

Lo stesso articolo stabiliva altresì che era in facoltà del Ministro di derogare da tali condizioni.

Con l'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, tali possibilità di avanzamento nelle categorie di cui trattasi venivano notevolmente limitate in quanto nell'ausiliaria, a prescindere dalla prima promozione che può essere riconosciuta indipendentemente da qualsiasi condizione, le successive richiedono, a seconda del grado, il possesso di tutti i requisiti richiesti per il servizio permanente effettivo o l'avere compiuto un anno di servizio effettivo, e, nella riserva, si può avanzare solo al grado superiore a quello con cui si è lasciato il servizio permanente e purché l'interessato sia in possesso delle condizioni richieste per la seconda promozione in ausiliaria.

A tali disposizioni si è inteso dare un temperamento, per quanto riguarda l'avanzamento nella riserva, con l'articolo 19 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, ma anche detta disposizione ha limitato i suoi effetti alla prima promozione dopo la cessazione dal servizio permanente, lasciando quindi inalterato il divieto di conferire nella riserva una seconda promozione.

La citata legge n. 1137 ha disposto, in effetti, in via transitoria (articolo 165) che le condizioni richieste dall'articolo 99 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, ora abrogato, dovevano essere ritenute valide ai fini della promozione nelle categorie dell'ausiliaria e della riserva, ma detta disposizione ha avuto una assai limitata efficacia, sia perché è rimasta in vigore soltanto fino al 31 dicembre 1957, sia perché in tale periodo non è stato possibile disporre, in linea generale, lo scrutinio degli ufficiali del congedo di tutti i gradi.

Maggior rilevanza ebbe invece, nel quadro delle agevolazioni agli ufficiali che avevano partecipato alla guerra 1940-45, la disposizione transitoria di cui all'articolo 179

della citata legge n. 1137, la quale disponeva che, fino al 31 dicembre 1957, l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate poteva avere luogo senza il possesso delle condizioni normalmente richieste qualora detti ufficiali avessero prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45. Ciò in quanto l'avanzamento si riferiva a categorie ed a gradi nei quali le esigenze della mobilitazione dettero più urgente motivo di attuare le relative valutazioni e dato altresì che la limitazione delle carriere delle categorie di complemento riduceva notevolmente il numero delle valutazioni da effettuare facilitando quindi l'espletamento dei giudizi.

D'altra parte è da notare, per quanto concerne lo sviluppo delle carriere degli ufficiali già appartenenti al servizio permanente effettivo, che gran numero di coloro i quali a suo tempo inoltrarono domanda di rinunzia all'avanzamento hanno potuto conseguire (in relazione ad una interpretazione data dal Consiglio di Stato all'articolo 83 dell'ora abrogato testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493) una prima promozione dopo il servizio permanente effettivo nella posizione di « a disposizione » o « fuori organico » ed una successiva nella posizione di « ausiliaria ». Pertanto, gran parte degli ufficiali che hanno prestato servizio in guerra, hanno ottenuto, dopo la cessazione dai ruoli del servizio permanente effettivo, almeno due promozioni mentre una limitata aliquota degli stessi, che ancora si trovano in posizione ausiliaria od in riserva, sono rimasti esclusi da tali benefici.

La indicata situazione non può non apparire agli interessati del tutto ingiustificata in quanto da essa derivano, ad ufficiali meritevoli della stessa considerazione, due diversi trattamenti in dipendenza di circostanze eccezionali quali sono quelle derivanti da un diverso ritmo nello svolgimento dei giudizi di avanzamento e da un diverso casuale succedersi delle pratiche amministrative.

Al fine, quindi, di ovviare al lamentato inconveniente ho predisposto la presente proposta di legge che tende, in definitiva, a consentire il riconscimento di una seconda promozione a coloro che nell'assolvimento del loro dovere in guerra si sono resi degni di ogni considerazione. Tale provvedimento, mentre per il limitato numero di ufficiali che potranno avvantaggiarsene, non altera in alcun modo il ritmo delle promozioni delle categorie interessate, viene a sanare d'altra parte una sperequazione che non può non apparire lesiva degli stessi interessi dell'Amministrazione nel quadro di un armonico e regolare svolgersi di tutte le carriere. Detta sperequazione è tanto maggiormente sentita dagli interessati in quanto si tratta di ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che hanno trascorso quasi tutta la loro vita al servizio della Marina e che ad essa sono tuttora legati da sinceri e duraturi vincoli di natura affettiva.

Onorevoli colleghi ! La proposta che sottopongo al vostro esame non comporta alcun onere per l'Erario e pertanto ritengo che, in considerazione delle sue finalità essenzialmente morali, riporterà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva della Marina militare i quali abbiano lodevolmente prestato almeno sei mesi di effettivo servizio presso unità, enti o reparti mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45 ed abbiano conseguito almeno una decorazione al valor militare per l'attività svolta durante la stessa guerra, possono essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni richieste agli articoli 109 e 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Le valutazioni di cui al precedente comma non possono essere disposte qualora gli ufficiali ivi indicati abbiano già conseguito complessivamente più di una promozione nelle posizioni di « a disposizione », « fuori organico », « ausiliaria » o « riserva ».

Le valutazioni hanno luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza che occorra determinare aliquote di ruolo.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.